

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2025, n. 981

**“Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”: ulteriori modifiche ed integrazioni”. – Adozione definitiva.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Struttura del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

### DELIBERA

1. di adottare, in via definitiva, il Regolamento Regionale avente ad oggetto “Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”: ulteriori modifiche ed integrazioni”. – Approvazione” riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) della LR n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, all’emanazione dell’anzidetto Regolamento Regionale che sarà pubblicato sul BURP;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

**Il Segretario Generale della Giunta**  
NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**  
MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto:** Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 "Ambiti Territoriali di Caccia - ATC": ulteriori modifiche ed integrazioni". ~~Approvazione.~~ *Adozione definitiva.*

**PREMESSO che:**

La Legge n. 157 del 11.2.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" artt. 10 e 14, che dispone l'obbligo per le Regioni di dotarsi di un Piano Faunistico Venatorio Regionale, nonché del relativo Regolamento di attuazione, quali strumenti indispensabili per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici e venatori.

La L.R. 20 dicembre 2017 n. 59 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio" all'art. 7 prescrive termini e modalità per l'adozione del precitato strumento di pianificazione.

La precitata legge regionale stabilisce, tra l'altro, le relative finalità tra cui quella di "programmare, ai fini di una corretta gestione faunistica-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese" (art. 1 comma 2 lett. b)).

In particolare, l'art. 7, comma 1, della L.R. n. 59/2017 stabilisce che "il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio".

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1198/2021 la Regione Puglia ha approvato il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, rettificato e sottoposto a rinnovata approvazione con DGR n. 2054 del 06.12.2021 e rettificato ulteriormente con DGR n. 1362/2022.

Con Regolamento Regionale (R.R.) "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023" - R.R. n. 10 del 7 ottobre 2021, modificato dal R.R. n. 2/2022, dal R.R. n. 6/2023 e 3/2024, è stata data attuazione al Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023.

Con deliberazione n. 783 dell'11 giugno 2024, avente ad oggetto "L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, articolo 7. Avvio dell'iter di aggiornamento e revisione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024- 2029 - Approvazione proposta e Rapporto Preliminare di Orientamento", la Giunta regionale ha preso atto e condiviso il "Documento di aggiornamento e revisione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2024/2029" con il relativo "Rapporto preliminare di orientamento".

Con la predetta Deliberazione n. 783/2024 è stata demandata all'Autorità procedente (Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali) una serie di adempimenti tra cui la necessaria proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 aggiornato e revisionato, in ottemperanza all'art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e dell'art. 7 della LR 59/2017, ivi compreso il relativo Regolamento Regionale di attuazione dello stesso.

Con atto dirigenziale n. 450 del 18.06.2024 la competente Autorità Procedente ha prorogato, in ossequio alla precitata DGR n. 783/2024, il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023 (DGR n. 1198-2021 e 2054-2021), fino al 30 giugno 2025.

Con la LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2024 n. 42 art 155 (*Modifiche al r.r. 5/2021*) è stato stabilito che l'Assessorato all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica deve "...porre in essere tutte le necessarie iniziative e relativi atti e provvedimenti atti a garantire l'attuazione delle disposizioni relative al nuovo assetto dei Comitati di gestione degli ATC, ivi compresa l'istituzione dell'ATC della Provincia BAT con decorrenza dall' 1° luglio 2025."

Con D.G.R. n. 768 del 05/06/2025 è stato prorogato il Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018/2023, adottato con DGR n. 1198/2021, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione con DGR n. 2054/2021 e n. 1362/2022, in ottemperanza dell'art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e art. 7 della LR 59/2017, fino all'approvazione definitiva del nuovo Piano Faunistico Venatorio 2024/2029 e comunque entro il 30 giugno 2027.

**CONSIDERATO che:**

La Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii. sancisce, agli artt. 10 e 14, l'obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano Faunistico Venatorio regionale, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici-venatori, nonché del relativo Regolamento di attuazione (comma 7 – art. 14).

La L.R. 20 dicembre 2017 n. 59 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio" all'art. 7 prescrive termini e modalità per l'adozione del precitato strumento di pianificazione.

Con Regolamento Regionale (R.R.) "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023" – R.R. n. 10 del 7 ottobre 2021, modificato dal R.R. n. 2/2022, dal R.R. n. 6/2023 e 3/2024, è stata data attuazione al Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023.

Con REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” sono state approvate:

- a) le modalità di costituzione del Comitato di Gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;
- b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;
- c) le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori residenti negli altri ATC pugliesi;
- d) le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;
- e) l’osservanza delle vigenti normative in materia e del calendario venatorio regionale.

Con REGOLAMENTO REGIONALE 19 luglio 2024, n. 2 “Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”: modifica ed integrazione” sono state apportate modifiche ed integrazioni all’art. 4 e all’art. 15 del RR 5/2021.

Con D.G.R. n. 880 del 23/06/2025 avente ad oggetto “Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”: ulteriori modifica ed integrazione” sono state approvate ulteriori modifiche Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC che, nella seduta del 3 luglio 2025, la competente II° Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole, acquisito agli atti con nota Prot. 0376409 del 04/07/2025, per la definitiva adozione regolamentare.

Il presente regolamento regionale di ulteriori modifiche Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari ma si attua con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto non determina aumento di nuovi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e di Comitati di Gestione, demandandati al nuovo Piano Faunistico Regionale a far data dal 1/07/2027, come da DGR 768/2025.

**VISTI:**

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

**PERTANTO, si propone di:**

- procedere ad adottare definitivamente il Regolamento Regionale denominato “**Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”: ulteriori modifiche**

**ed integrazioni**", nella formulazione riportata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante dello stesso.

#### **Garanzie di riservatezza**

*"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."*

<b>Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro</b>
-------------------------------------------------------

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso**, ai sensi dell'art. 4, comma d) della L.R. 7/1997, al fine di dare attuazione al prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 di cui alla D.G.R. n. 768 del 05/06/2025, si propone alla Giunta regionale:

1. di adottare, in via definitiva, il Regolamento Regionale avente ad oggetto "**Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 "Ambiti Territoriali di Caccia - ATC": ulteriori modifiche ed integrazioni**" riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della LR n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", all'emanazione dell'anzidetto Regolamento Regionale che sarà pubblicato sul BURP;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il sottoscritto attesta la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL DIRIGENTE di Sezione “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali”:

(Domenico Campanile)



Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento “Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale”:

(Gianluca Nardone)



L'Assessore dott. Donato Pentassuglia ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.



Il dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile



**ALLEGATO A)**

## **REGOLAMENTO REGIONALE**

**“Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”: ulteriori modifiche ed integrazioni”**

### **Art. 1**

#### **(Soppressione dell’art. 3 bis del RR n. 5/2021)**

1. L’art. 3 bis del R.R. n. 5/2021 è soppresso.

### **Art. 2**

#### **(Modifica ed integrazione all’art. 4 del R.R. n. 5/2021)**

1. Al comma 1, dopo le parole: “dei membri designati,” aggiungere le seguenti: “il Presidente,”
2. Il secondo periodo del comma 5 e precisamente “I membri del Comitato possono essere nominati per massimo due mandati, anche non consecutivi ed anche in rappresentanza di Associazioni/Organizzazioni diverse” è soppresso.
3. Il comma 10 è così modificato: “Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che predispone l’ordine del giorno. In caso di inerzia, indisponibilità o assenza del Presidente e/o del Vicepresidente, i 2/3 del Comitato di Gestione possono convocare le riunioni predisponendo l’ordine del giorno. Le riunioni possono essere, altresì, richieste da un terzo dei componenti il Comitato di Gestione ed entro e non oltre 30 giorni devono essere convocate dal Presidente, dal Vicepresidente o dai 2/3 del Comitato di Gestione. In caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente presiede la seduta il Consigliere più anziano.”
4. Inserire il comma 14 così formulato: “Le nomine conferite di Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere e Direttore Tecnico possono essere revocate a seguito di mozione di sfiducia, approvata a maggioranza, dai componenti del Comitato di Gestione. In tal caso, il Comitato è convocato entro il termine perentorio di trenta (30) giorni per procedere alla nuova nomina che resta in carica per la durata residua del quinquennio in corso.”

### **Art. 3**

#### **(Modifica all’art. 5 bis del R.R. n. 5/2021)**

1. Le parole: "con decorrenza dal 1° luglio 2025" sono sostituite: "con decorrenza entro il 1° luglio 2027".